

mente gli estremi al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze ».

2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli adempimenti già previsti di pubblicazione e comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni regionali.

3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Sulla base della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla

scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, è rideterminata, ove necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino alla copertura del costo effettivo del servizio ».

4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 2 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 9.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

Al comma 1, capoverso ART. 4, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 1. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 2. Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

(A.C. 3618-B – Sezione 7)

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile

2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che quanto disposto alla lettera *a)* possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli

studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995; e successive modificazioni; e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995;

b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera *a)* siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

(A.C. 3618-B – Sezione 8)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 13.

(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità).

1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, dopo la parola « imballaggio » la congiunzione « o » è sostituita dalla seguente: « e ».

(A.C. 3618-B - Sezione 9)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 14.**

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in

particolare, stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

(A.C. 3618-B - Sezione 10)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 15.**

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione ac-

cordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali competenti per territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le ragioni per le quali la deroga è stata concessa.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Al comma 1, sostituire le parole da: e solo in specifici casi, fino alla fine del comma, con le seguenti: sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, previa motivazione specifica che giustifichi l'esclusione, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, finalizzati alla messa in sicurezza ed al ripristino delle infrastrutture e degli edifici gravemente danneggiati nell'immediatezza degli eventi calamitosi.

15. 1. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione degli interventi diretti al successivo rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori.

15. 3. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i periodi: I provvedimenti di esclusione per ciascun singolo intervento sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e gli altri ministri interessati. Nei provvedimenti di esclusione devono essere dimostrate le necessità di assoluta urgenza che non consentono l'adozione dell'ordinaria procedura di valutazione di impatto ambientale.

15. 4. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in ogni caso alle ordinanze, emesse anche in via d'urgenza, relative ai grandi eventi di cui al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

15. 5. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi disposti successivamente ai primi trenta giorni dall'evento calamitoso e comunque agli interventi non direttamente connessi a situazioni di pericolo attuale.

15. 6. Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion.

(A.C. 3618-B – Sezione 11)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la diret-

tiva 76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;

definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che, nel caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante, tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento,

scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

(A.C. 3618-B – Sezione 12)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 21.

(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ».

2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, è abrogato.

(A.C. 3618-B – Sezione 13)

**ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 23.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443).

1. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 17:

1) dopo le parole: « del medesimo decreto legislativo », sono aggiunte le seguenti: « solo nel caso in cui »;

2) dopo la parola: « costruzione », sono aggiunte le seguenti: « siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA »;

b) al comma 18, le parole: « è verificato », sono sostituite dalle seguenti: « può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche »;

c) al comma 19:

1) le parole: « ivi incluso » sono sostituite dalle seguenti: « purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche »;

2) dopo le parole: « autorizzata dall'autorità amministrativa competente », sono aggiunte le seguenti: « previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA »;

3) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione ».

**PROPOSTA EMENDATIVA RELATIVA AL-
L'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 23.

*(Modifiche all'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le rocce e terre da scavo derivanti dall'effettuazione di interventi edili in

corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge non costituiscono rifiuti se impiegate per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche se contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, purché non provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti.

23. 1. Stradella, Lupi.

(A.C. 3618-B – Sezione 14)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 24.

(Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari).

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: « aperta a tutti i prestatori interessati » sono inserite le seguenti: « selezionati per un periodo di durata massima di sette anni ».

(A.C. 3618-B – Sezione 15)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 25.

(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società quotate, salvo quanto previsto alla lettera e);

b) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);

c) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia;

d) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

e) obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;

f) facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;

g) eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;

h) nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

3. I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli enti creditizi e finanziari di cui al comma 1, lettera c), nel rispetto dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

(Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: facoltà di adottare aggiungere le seguenti: , previe idonee forme di pubblicità.,

25. 1. Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi,

Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tollotti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 decorrono dall'esercizio sociale in corso alla data del 1° gennaio 2006.

25. 2. Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tollotti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)).

1. Il Governo, è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2004, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato).

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 della presente legge e con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 3, può emanare disposizioni correttive ed integrative, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare l'ambito di applicazione della normativa di recepimento definendo le nozioni di informazione privilegiata, abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti della direttiva, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva;

b) ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, individuare nella Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) l'autorità nazionale competente, disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le autorità competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario ed istituire presso la stessa un comitato consultivo con la partecipazione delle associazioni rappresentative degli emittenti di strumenti finanziari, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori;

c) disciplinare le modalità per la cooperazione tra la Consob e le autorità estere al fine della repressione delle violazioni della normativa della direttiva e della circolazione delle informazioni, nonché dell'opposizione del segreto di ufficio;

d) disciplinare, anche mediante l'attribuzione alla Consob del relativo potere regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva:

1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera *a)*, anche in relazione all'individuazione delle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l'ammissione alla negoziazione:

a) gli obblighi di comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;

b) le conseguenze del ritardo della divulgazione al pubblico fermo restando l'obbligo di informare la Consob ed il potere della medesima Autorità di adottare le misure necessarie a garantire la corretta informazione del pubblico;

c) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al pubblico;

d) la tenuta di registri delle persone che lavorano o svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privilegiate;

e) gli obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone che esercitano responsabilità di direzione nonché da, o per conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati, individuandone a tal fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di investimento;

4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l'introduzione, a carico di chi opera professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la circostanza alla Consob;

6) le modalità di diffusione da parte di istituzioni pubbliche di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari in modo conforme a principi di trasparenza e correttezza;

7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni adottate in recepimento della

direttiva in relazione sia alle operazioni attinenti alla politica monetaria alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;

e) attribuire alla Consob i poteri di vigilanza o di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali poteri possano essere esercitati nei confronti di qualsiasi soggetto, e stabilendo inoltre che la Consob possa:

1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c), della direttiva, avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza;

2) richiedere, mediante ricorso all'autorità giudiziaria, informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica;

3) delegare a gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob previsti dalla direttiva e la pena dell'ammenda non inferiore a euro mille e non superiore a euro venticinquemila per i soggetti che non ottemperano nei termini alle richieste della Consob ovvero ne ritardano l'esercizio delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti indicati nell'articolo 2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, che la Consob dovrà applicare in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento, tenendo conto dei principi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) prevedere in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a

euro ventimila e non superiori ad euro un milione, da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo. Prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a euro diecimila e non superiori a euro duecentomila. Per dette sanzioni escludere la facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della predetta legge n. 689 del 1981;

i) disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

l) prevedere che le misure e sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato comprendono anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

m) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, prevedere la sanzione penale della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni;

n) stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e fissare norme di coordinamento dell'attività della Consob con quella dell'autorità giudiziaria, nonché disciplinare le forme di ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob;

o) disciplinare l'imputazione della responsabilità delle suddette violazioni, an-

che in relazione all'attribuzione di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle stesse;

p) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

25. 01. Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Grandi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

(A.C. 3618-B – Sezione 16)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2003;

con particolare riferimento all'articolo 25, in materia di opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

constatata la mancanza di termini temporali per la decorrenza dell'obbligo di adottare i principi contabili internazionali nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1;

considerato che occorre introdurre una gradualità temporale rispetto all'obbligo per i bilanci consolidati delle società quotate, già inderogabilmente fissato dall'articolo 4 del regolamento CE all'esercizio sociale avente inizio il 1° gennaio 2005 o in data successiva,

impegna il Governo

a fissare la decorrenza degli obblighi in premessa a partire dall'esercizio sociale in corso alla data del 1° gennaio 2006.

9/3618-B/1. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pinza, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2003;

con particolare riferimento all'articolo 25, in materia di opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

constatato che la facoltà di adottare i principi contabili internazionali da parte delle singole società nel caso di cui alla lettera *f)* del comma 1 non è corredata da quegli obblighi di pubblicità, che sono opportuni affinché gli *stakeholders* possano conoscere se una determinata società abbia adottato o meno i detti principi,

impegna il Governo

a disporre, nell'attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera *f)* in premessa, idonei obblighi di pubblicità della scelta, da parte delle singole società, di adottare i principi contabili internazionali.

9/3618-B/2. Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pinza, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Giachetti, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per il 2003;

premesso che:

nell'allegato B al medesimo disegno di legge, recante indicazione delle direttive per la cui attuazione il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi dopo avere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è inclusa la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato);

il disegno di legge in esame non individua specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2003/6/CE;

il recepimento della direttiva 2003/6/CE implicherà la sostituzione o l'integrazione di numerose disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché delle relative disposizioni di attuazione contenute nel « regolamento emittenti » della Consob;

il recepimento di alcune delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE implica scelte politiche di notevole delicatezza, segnatamente per quanto attiene alla designazione di un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato, nonché alla definizione relativamente ai medesimi abusi di sanzioni o misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive e di eventuali sanzioni penali;

alcune disposizioni della citata direttiva 2003/6/CE delegano alla Commissione europea, fino al 18 aprile 2007, il potere di adottare, secondo la procedura di comitatologia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, importanti misure di attuazione della direttiva stessa;

l'assenza di una espressa disposizione normativa che consenta di modifi-

care i decreti legislativi con i quali sarà recepita la direttiva 2003/6/CE per tenere conto delle norme delegate poste in essere dalla Commissione potrebbe determinare il rischio di un ritardo nell'adeguamento del nostro ordinamento a quello comunitario,

impegna il Governo

a) ad assumere tempestivamente tutte le iniziative di natura legislativa per consentire di modificare i decreti legislativi con i quali sarà recepita la direttiva 2003/6/CE, al fine di tenere conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva;

b) a provvedere, in sede di recepimento della direttiva 2003/6/CE:

1) ad individuare nella Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) l'autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, e a disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali competenti in materia di vigilanza sul sistema finanziario;

2) ad attribuire alla Consob adeguati poteri regolamentari nonché i poteri di vigilanza e di indagine di cui all'articolo 12 della direttiva, prevedendo che tali ultimi poteri possano essere esercitati nei confronti dei soggetti vigilati e stabilendo inoltre che la Consob possa avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, richiedere mediante ricorso all'autorità giudiziaria informazioni relative al traffico telefonico, via Internet o per via telematica, delegare ai gestori di mercati regolamentati il potere di sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari oggetto di indagine;

3) a prevedere adeguate sanzioni per i soggetti che ostacolano l'esercizio dei poteri di vigilanza e di indagine della Consob previsti dalla direttiva;

4) a definire sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dis-

suasive in caso di violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento;

5) a prevedere, in particolare, per l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro ventimila e non superiori nel massimo ad euro un milione da aumentare fino al triplo quando, in relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano inadeguate anche se applicate nel massimo;

6) a prevedere per le altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro diecimila e non superiori nel massimo a euro duecentomila;

7) a disciplinare i casi e le modalità con le quali dare pubblicità alle sanzioni irrogate;

8) a stabilire che le misure e sanzioni amministrative relative all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato comprendano anche la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali dei soggetti vigilati, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate e la confisca obbligatoria del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo;

9) a prevedere, per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quantitativi e qualitativi, in aggiunta alle sanzioni amministrative, anche sanzioni penali;

10) a stabilire il principio dell'autonomia reciproca dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e fissare norme di coordinamento dell'attività della Consob con quella dell'autorità giudiziaria;

11) a definire norme transitorie che disciplinino gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni relativa-

mente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate commesse prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

b-bis) disciplinare i rapporti tra la Consob e l'autorità giudiziaria per l'attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati.

9/3618-B/3. (*ulteriore formulazione*) Benvenuto, Lettieri, Bova, Pistone, Pinza, Grandi, Santagata, Nicola Rossi, Fluvi, Giachetti, Nannicini, Cennamo, Stradiotto, Coluccini, Galeazzi, De Brasi, Cusumano, Tolotti, Alberta De Simone, Zani, Crisci, Maran.

La Camera,

premessi che:

nel progetto di legge comunitaria 2003, nel testo modificato dal Senato è stato inserito l'articolo 23 che modifica l'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

l'articolo 1, commi 17, 18 e 19 della citata legge n. 443 del 2001 è relativo all'interpretazione autentica delle norme in materia di gestione dei rifiuti e più in particolare delle rocce e terre da scavo nell'ambito dell'esecuzione di opere edili di cui agli articoli 7, comma 3, lettera *b*), e 8, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo n. 22 del 1997;

le norme in questione consentono un riutilizzo delle rocce e terre da scavo, che possono essere assimilate al materiale estratto dalle cave e quindi a materia prima, secondo determinate condizioni;

le modifiche introdotte dall'articolo 23 del progetto di legge in esame sottopongono il riutilizzo ad ulteriori adempimenti quali la valutazione del progetto di riutilizzo da parte dell'ARPA ovvero nell'ambito della VIA;

la nuova normativa entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*;

si pone di conseguenza il problema della normativa applicabile alle opere edili in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge;

vi è il concreto pericolo che l'attività di numerosi cantieri subisca rallentamenti o fermi produttivi nell'attesa che vengano redatti i progetti di riutilizzo e questi vengano esaminati dall'ARPA o sottoposti a VIA,

impegna il Governo

ad adottare una specifica disposizione volta ad introdurre un regime transitorio, che eviti il fermo produttivo per tutte le opere edili in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2003.

9/3618-B/4. Stradella.

La Camera,

premesso che:

nel corso della seconda lettura al Senato del provvedimento è stato inserito l'articolo 25, il quale conferisce una delega al Governo per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002, relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;

l'adozione di tali principi, in luogo di quelli nazionali, risponde ad evidenti e pienamente condivisibili esigenze di uniformità e maggiore trasparenza nella redazione dei bilanci individuali e consolidati, a vantaggio della completezza e della affidabilità delle informazioni da assicurare al mercato;

in questo modo, tuttavia, si prospetta un cambiamento suscettibile di porre a carico delle imprese interessate numerosi adempimenti, tali da comportare considerevoli oneri, in primo luogo sotto il profilo amministrativo-contabile, di cui al momento non appare agevole valutare la misura;

l'adozione di nuovi principi contabili può determinare significativi riflessi

per quanto attiene alla rappresentazione dello stato reddituale delle imprese, anche per quanto concerne i profili tributari, come esplicitamente si afferma alla leggera g) del comma 1 del predetto articolo 25;

l'eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito di impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali potrebbe interferire con il riordino dell'imposizione sul reddito delle società, in corso di definizione, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, e che tale sovrapposizione potrebbe ingenerare una situazione di incertezza quanto al regime effettivamente applicabile alle diverse categorie di imprese;

secondo le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 25, l'esercizio delle delega non deve comportare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad assicurare che la relazione tecnica di accompagnamento dei provvedimenti attuativi della delega di cui all'articolo 25, sia predisposta in modo da consentire in particolare una puntuale verifica degli effetti prodotti dalle disposizioni recate dai medesimi provvedimenti sulla finanza pubblica, evidenziandone l'impatto con riferimento alle diverse categorie di imprese interessate, alla loro classe dimensionale e al settore merceologico di appartenenza.

9/3618-B/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Garnero Santanchè, Giancarlo Giorgetti, Morgando, Mariotti, De Francis, Giudice, Verro, Canelli, Riccio, Gioacchino Alfano, Savo, Grandi, Benvenuto, Michele Ventura, Leo.

La Camera,

premesso che:

la direttiva europea 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20

marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, è stata attuata con decreto legislativo del 12 giugno 2003, n. 210;

essendo tali impianti situati per la maggior parte in zone protette e comunque ambientalmente sensibili appare opportuno razionalizzare il servizio di trasporto pubblico locale di tipo turistico anche in ordine alle normative tecniche di costruzione, avendo queste un impatto diretto sulla tutela del paesaggio;

la citata direttiva prevede l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche a partire dal 2 maggio 2004 senza specificare se il *dies a quo* sia la data di presentazione ovvero di approvazione del progetto ovvero l'inizio dei lavori stessi;

sussistono grandi incertezze su quali norme siano da applicare ai progetti tecnici già approvati, in fase di approvazione o in fase di progettazione per il periodo antecedente il 2 maggio 2004 la cui messa in opera sarà fatta nel 2004 e nel 2005, eventualmente anche nel 2006;

le norme armonizzate CEN, che dovevano essere la base per l'attuazione della direttiva non sono pronte in questo momento e saranno emanate forse alla fine del 2004;

la Commissione europea solo recentemente ha dato incarico per l'elaborazione del manuale d'applicazione della direttiva suddetta, che a tutt'oggi non è disponibile;

al momento in Italia non esiste un ente notificato nel campo funiviario e gli operatori sono costretti ad operare con enti notificati situati all'estero, il che crea grossi problemi di traduzione dei regolamenti e delle norme di sicurezza italiani in lingua francese o tedesca e, viceversa, di traduzione degli attestati di esame CE, nonché della relativa documentazione tecnica, in lingua italiana. Per questo è necessario ulteriore tempo per la certificazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi;

allo stato non sussistono le condizioni per redigere il progetto secondo la nuova normativa CE, mentre non è chiaro fino a quando i progetti potranno essere presentati e approvati con la vecchia normativa italiana;

un certo numero degli impianti per le olimpiadi di Torino sarà realizzato appena nel 2004 o nel 2005; i rispettivi progetti tecnici sono però stati elaborati ed approvati secondo la normativa vigente; le imprese aggiudicatrici hanno già iniziato con la produzione del relativo materiale meccanico ed elettrico, nonché delle stazioni, ponendo a base la normativa nazionale; se si volesse applicare a tali impianti la nuova normativa CE si rischierebbe di non terminare in tempo utile gli impianti per le olimpiadi;

Francia, Germania ed Austria hanno già emanato norme applicative tenendo conto delle legittime esigenze degli operatori,

impegna il Governo

ad emanare una disciplina attuativa e comunque ad interpretare le disposizioni del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, nel senso che per la costruzione e la messa in servizio degli impianti i cui progetti definitivi siano stati presentati ai fini dell'approvazione o del rilascio del nulla-osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004 si applicano le procedure e le disposizioni tecniche adottate e pubblicate prima del 3 maggio 2002, a patto che la loro costruzione venga terminata entro il 31 dicembre 2006.

9/3186-B/6. Arnoldi, Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Bressa, Guido Giuseppe Rossi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 1 del disegno di legge comunitaria per il 2003 si delega il Governo ad attuare una serie di direttive

comunitarie elencate negli allegati A e B, direttive che intervengono su numerose materie e settori normativi;

in sede di attuazione delle direttive comunitarie da parte degli Stati membri risultano ormai estremamente diffuse le cosiddette « discriminazioni a rovescio », che consistono in « situazioni di disparità in danno dei cittadini di uno Stato membro, o delle sue imprese, che si verificano come effetto indiretto dell'applicazione del diritto comunitario » (sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1997);

in base al principio di libera circolazione delle merci e delle persone all'interno della Comunità europea, i prodotti fabbricati nonché i prestatori di servizi che operano all'interno di un Paese membro, secondo le regole vigenti presso lo Stato medesimo, devono poter circolare liberamente in tutti gli altri Paesi membri, a prescindere dalla disciplina esistente nello Stato di destinazione, potendosi limitare la portata del detto principio esclusivamente per « esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori » (sentenza 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, *Rewe Zentral*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee — GUCE);

l'applicazione del principio richiamato nell'ambito del singolo Stato membro determina una situazione svantaggiosa e discriminatoria per i produttori ed i prestatori di servizi nazionali, qualora non ci sia una piena armonizzazione nell'attuazione della normativa comunitaria da parte dei vari Stati membri, i quali costretti a sottostare ad una disciplina più restrittiva di quella prevista negli altri Stati membri per la produzione del medesimo tipo di bene ovvero per l'esercizio della medesima attività;

situazioni di questo tipo non sono destinate a ridursi a fronte della frequente previsione, all'interno della normativa comunitaria, di formule volte a rendere il più possibile libera la circolazione di merci e persone in ambito comunitario,

come ad esempio quelle presenti nella proposta di direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (COM — 2002 — 119), nella quale si prevede che: ciascuno Stato membro che, sul suo territorio, subordini l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, accetta come condizione sufficiente il fatto che il prestatore abbia esercitato la medesima professione presso uno o più Stati membri in cui era legalmente stabilito, con il titolo professionale di detto Stato membro se in esso il titolo risulti regolamentato (articolo 5); che lo Stato membro ospitante dispensi i prestatori di servizi dai requisiti riguardanti l'autorizzazione, l'iscrizione o l'affiliazione a un'organizzazione o a un organismo professionale, l'iscrizione a un ente di sicurezza sociale di diritto pubblico (articolo 6);

la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita più volte per porre rimedio a tali forme discriminatorie (come ad esempio nelle vicende relative all'aceto di vino italiano, alla birra tedesca, al gin, al formaggio olandese, alla pasta italiana, allo *yogurt* francese, nonché, da ultimo, al cioccolato e al prosciutto di Parma, rispettivamente CGCE sentenza 9 dicembre 1981, causa C-193/80; 12 marzo 1987, causa C-178/84; 26 novembre 1985, causa C-182/84; 5 dicembre 2000, causa C-448/98; 14 luglio 1988, causa C-407/85), ha negato la propria competenza per l'irrelevanza comunitaria di tutte quelle situazioni che, non avendo diretti collegamenti con il diritto comunitario, trovano il proprio fondamento all'interno del singolo Stato membro, ivi comprese le discriminazioni a rovescio (CGCE 16 gennaio 1997, causa C-134/95; 9 settembre 1999, causa C-108/98; 21 ottobre 1999, causa C-97/98; 6 giugno 2000, causa C-281/98; 20 febbraio 2001, causa C-192/99; causa C-14/00);

è pertanto compito dei singoli Stati membri assicurare che in sede di attuazione delle direttive comunitarie sia garantita la massima uniformità rispetto agli altri Stati membri, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'iscrizione in albi o in associazioni di categoria;